



Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

A.C. 4619 e abb.

Dossier n° 175 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
24 ottobre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4619 e abb.
Titolo:	Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Commissioni competenti:	IX Trasporti, X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il progetto di legge, come approvato dal Senato, consta di **4 articoli**. In particolare, l'**articolo 1** al **comma 1** richiama le definizioni in materia di protezioni dei dati personali presenti nel decreto legislativo n. 196/2003 (cd codice della *privacy*) e nel DPR n. 178/2010, che istituisce il registro delle opposizioni.

Il **comma 2** prevede, per chi intenda opporsi al ricevimento sulla propria numerazione telefonica di chiamate con operatore per fini pubblicitari o di vendita diretta, l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni.

Il **comma 3** specifica che nel citato registro sono inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati e che spetta agli operatori fornire periodicamente al gestore del registro tali numerazioni.

Il **comma 4** prevede la possibilità, anche temporanea, per gli utenti di revocare la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che abbiano fini commerciali.

Il **comma 5** stabilisce che con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili per fini di pubblicità o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato; è altresì precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base di consensi precedentemente rilasciati. Con una modifica introdotta dalle Commissioni di merito, si sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, per la fornitura di beni e servizi.

Il **comma 6** riconosce la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro.

Il **comma 7** vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita, o per ricerche di mercato, non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

Il **comma 8** specifica che, in caso di cessione a terzi, il titolare del trattamento deve comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto al quale i dati sono stati trasferiti.

Il **comma 9** sanziona le violazioni del comma 7, applicando quanto previsto dall'articolo 162, comma 2-*bis*, del citato codice della *privacy*, aggiungendo che, in caso di reiterazione di tali violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono predisporre la sospensione o anche la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il **comma 10** dispone, in caso di violazione del diritto di opposizione, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 162, comma 2-*quater*, del citato codice della *privacy*; in caso di reiterazione della violazione, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, si prevede che le autorità competenti possano predisporre la sospensione o anche la revoca dell'autorizzazione

all'esercizio dell'attività.

Il **comma 11** stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni del provvedimento in esame anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

Il **comma 12** stabilisce che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali hanno l'obbligo di consultare mensilmente – e comunque prima dell'inizio di ogni campagna promozionale – il registro pubblico delle opposizioni e provvedere all'aggiornamento delle liste.

Il **comma 13** rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione di criteri per l'aggiornamento periodico delle tariffe, conformandosi ai seguenti criteri: adozione di tecnologie avanzate al fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro; adozione di modelli tariffari agevolati per gli operatori ai quali non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni previste dai citati articoli del codice della *privacy*; previsione, nella determinazione delle tariffe, dell'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

Il **comma 14** vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati, prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis* del codice.

Il **comma 15** prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un DPR ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per l'integrazione e la correzione delle disposizioni regolamentari di delegificazione vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni; si dispone, inoltre, l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della legge in esame.

L'**articolo 2** stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili garantiscano la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del citato codice della *privacy*, ovvero il diritto di opporsi da parte dell'interessato al trattamento di dati personali al fine di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale. Si prevede, inoltre, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui, in base alle modifiche introdotte al testo nel corso dell'esame in sede referente, due codici o prefissi specifici, atti ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento, gli operatori esercenti l'attività di *call center* adegueranno le numerazioni telefoniche utilizzate per i loro servizi, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle numerazioni con il prefisso così individuato oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

L'**articolo 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 4** dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In tal senso, il provvedimento non appare presentare profili problematici per quello che attiene **l'omogeneità** e la corrispondenza al titolo.

Tipologia del provvedimento

Il progetto di legge, approvato in prima lettura al Senato, è di origine parlamentare; ad esso sono state abbinare anche le proposte di legge C. 3617 e C. 4007, entrambe di origine parlamentare. Il provvedimento è all'esame del Comitato per la legislazione per l'autorizzazione alla delegificazione, nello specifico all'adozione di un regolamento che integri e modifichi un esistente regolamento di delegificazione, contenuta all'articolo 1, comma 15.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All'**articolo 1, comma 15**, ove si prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, andrebbe valutata la congruità del termine di sessanta giorni previsto per l'adozione, alla luce della procedura prevista, che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127 del 1997, entro il termine di quarantacinque giorni, ulteriormente aumentabili in caso di rilevate esigenze istruttorie), nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro il termine di trenta giorni).

